

Ai sensi e per gli effetti di:

- Legge provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18;
- Legge 11 novembre 1975 n. 584;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009,



**NEL PRESENTE LOCALE È**

**VIETATO**



**FUMARE**

I **trasgressori** sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 27,50 a euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I **titolari degli esercizi ed i conduttori dei locali** che non ottemperano alle disposizioni contenute nell'articolo 18 comma 4 della L.P. 22 dicembre 2004 n. 13, sono soggetti al pagamento di una somma da **euro 220,00 a euro 2.200,00**. La misura della sanzione è aumentata del 50% nel caso in cui, nei locali riservati ai fumatori, gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (art. 7 Legge 11 novembre 1975, n. 584, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

**Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo.**

**Organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione:** Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale della Provincia autonoma di Trento.

**Responsabile dell'osservanza del divieto:** \_\_\_\_\_

(N.B.: in linea di principio, il titolare dell'esercizio o il conduttore del locale)

**La vigilanza è esercitata**, oltre che dalle Forze dell'Ordine, dai dipendenti del Servizio Polizia amministrativa provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari appositamente incaricati e dai Corpi di Polizia Urbana dei Comuni.